



**Iscritta al n. 135 del Registro delle Persone Giuridiche
Presso la Prefettura di Lodi ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10/2/2000**

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

17 gennaio 2020

Articolo 1

OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto della Fondazione Banca Popolare di Lodi, nel presente atto denominata "Fondazione", disciplina i criteri e le modalità per la destinazione ed erogazione delle disponibilità finanziarie a favore delle iniziative attraverso cui si realizza l'attività istituzionale della stessa.
- 2) In conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dallo Statuto, la Fondazione persegue fini di pubblico interesse a sostegno del tessuto civile e sociale del territorio lodigiano in via prioritaria e dell'ulteriore territorio di riferimento della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione.

Articolo 2

SETTORI DI INTERVENTO

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, la Fondazione interviene nei seguenti settori:
 - educazione
 - istruzione
 - ricreazione
 - assistenza sociale e sanitaria
 - ambientale
 - culto
 - ricerca scientifica

Articolo 3

MODALITA' DI INTERVENTO

- 1) La Fondazione può operare, con le modalità dell'intervento diretto, nei settori individuati ai sensi del precedente art. 2, attraverso:
 - interventi in via esclusiva
 - interventi in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
- 2) Per intervento diretto si intende:
 - l'intervento effettuato dalla Fondazione sulla base di bisogni individuati e riconosciuti, anche su segnalazione, attraverso adeguata documentazione probatoria che sarà richiesta;
 - l'intervento attuato per finanziare richieste e progetti già presentati, ma inizialmente non finanziati o parzialmente finanziati;
 - l'intervento attuato mediante una procedura di presentazione e accettazione delle richieste di contributo.

Articolo 4

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

- 1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
 - definisce i settori di intervento da attivare nell'esercizio di riferimento;
 - fermo restando che 1/8 delle risorse economiche che annualmente dovesse ricevere dal Banco BPM in forza delle previsioni statutarie dello stesso sarà ripartito e destinato in parti uguali alla Associazione Popolare Crema per il territorio e alla Fondazione Banca Popolare di Cremona, prevede l'importo delle risorse annuali assegnate e/o acquisite da destinare agli interventi diretti sul territorio lodigiano nonché la percentuale delle risorse da riservare all'ulteriore territorio di riferimento della Direzione Territoriale del Banco BPM con sede a Lodi ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, esclusi i territori comunali di Crema e Cremona.

Articolo 5

SOGGETTI DESTINATARI DI EROGAZIONI

- 1) Nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione prende in considerazione le iniziative proposte dai soggetti che operano senza fini di lucro nei settori previsti dall'art. 2.
- 2) I soggetti promotori devono possedere la capacità di realizzare e gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione.

Articolo 6

ESCLUSIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto della Fondazione, quest'ultima non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento a titolo di prestito o di anticipazione. La Fondazione potrà assumere impegni finanziari che si estendono al di là dell'esercizio finanziario, solo utilizzando avanzi delle gestioni precedenti o impegnando sul futuro risorse già acquisite per l'esercizio in corso.
- 2) Alla Fondazione non è altresì consentito lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.
- 3) Sono esclusi dai finanziamenti:
 - singole persone fisiche,
 - partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato
- 4) Fermo restando quanto previsto al comma precedente, non sono ammessi, in linea di massima, salvo deroghe adeguatamente motivate, i seguenti interventi:
 - sottoscrizione di quote associative o di partecipazione ad enti

- a favore di attività sportive professionistiche, ad eccezione pertanto di quelle dilettantistiche;
- a favore di associazioni, comitati o enti simili che si propongono di raccogliere ed intermediare fondi da erogare a loro volta ad altri enti ancorché questi ultimi possano essere considerati assistibili;
- a favore di società cooperative, ad eccezione di quelle che svolgano attività di assistenza diretta a disabili e/o persone bisognose, ovvero organizzino attività culturali.

Articolo 7

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande di assegnazione di fondi dovranno essere presentate alla Fondazione nell'ambito di interventi diretti (procedure di presentazione e accettazione delle richieste di contributo).
- 2) Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti e corredate dagli elementi necessari alla loro valutazione ed in particolare:
 - da un apposito modulo, fornito dalla Fondazione, compilato per l'identificazione del richiedente;
 - da una relazione o progetto sull'iniziativa;
 - da un dettagliato preventivo di spesa;
 - da ogni altro documento che verrà ritenuto necessario od opportuno ai fini istruttori (es. Atto costitutivo, Statuto vigente, provvedimento dell'Organo Amministratore, bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi e del bilancio preventivo dell'esercizio corrente, copia dei documenti comprovanti il titolo di godimento del bene, quali contratti di locazione, atti di comodato, materiali informativi sull'organizzazione richiedente, quali rapporto annuale, Bollettino periodico, pubblicazioni e articoli che illustrino i progetti, ecc.).
- 3) Per tutte le domande inoltrate verrà predisposta regolare istruttoria.
- 4) Le proposte verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni ai sensi dell'art. 12, lettera a) dello Statuto della Fondazione.
- 5) Per ogni singola domanda presentata la Fondazione si impegna a dare riscontro.
- 6) Eventuali residui di fondi non impegnati a voce propria o resisi di nuovo disponibili per impossibilità alla erogazione già deliberata, potranno essere impegnati o destinati, nell'anno in corso o nell'anno successivo, con le modalità dell'intervento diretto, ad altri interventi, anche nuovi, purché rientranti fra quelli previsti dall'art. 2.

Articolo 8

CRITERI DI SCELTA DEI PROGETTI

- 1) La scelta dei singoli progetti spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- 2) I progetti presentati nel rispetto delle procedure di presentazione e accettazione delle richieste di contributo vengono sottoposti ad un processo di valutazione di merito che prevede la verifica e l'analisi dei seguenti elementi: completezza, chiarezza, coerenza dell'esposizione, significatività degli obiettivi, sostenibilità economico-finanziaria.
- 3) Nella valutazione dei progetti da finanziare, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, se necessario, del parere di esperti in materia, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza.
- 4) Il sostegno di iniziative promosse da terzi avverrà solo se sarà possibile individuare con precisione i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

Articolo 9

VERIFICA DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI

- 1) Saranno effettuate adeguate verifiche e adeguati controlli non soltanto sui documenti, ma anche sull'effettività delle esigenze e sull'effettiva attuazione degli interventi proposti, anche in corso d'opera.
- 2) Sui progetti di maggior impegno finanziario, la Fondazione effettuerà il versamento del contributo per fasi successive di avanzamento del progetto stesso onde assicurare l'effettiva attuazione e il buon esito dell'intervento proposto.
- 3) In relazione alle verifiche e ai controlli di cui al punto 1), la Fondazione, ove non ostino impedimenti istituzionali, potrà richiedere ai soggetti beneficiari di contributi la disponibilità a consentire ad un delegato della Fondazione di assistere allo svolgimento delle attività per le quali sono stati erogati i contributi. Il Delegato della Fondazione sarà scelto dal Presidente, quando possibile ed opportuno, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, o Personale della Fondazione stessa.
- 4) Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, i contributi concessi.
- 5) I contributi concessi potranno essere revocati anche nel caso in cui non vengano utilizzati per la completa realizzazione dei progetti entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di assegnazione degli stessi; potranno essere revocati anche in caso di mancata rendicontazione ai sensi dell'articolo 10 comma 1.

Articolo 10

RENDICONTAZIONE

- 1) I soggetti beneficiari dovranno fornire, a conclusione dell'intervento, e comunque entro 90 giorni dalla data di realizzazione del progetto, una relazione dettagliata circa l'attività svolta, il

raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'utilizzo delle risorse, con presentazione di documentazione probatoria, che dovrà essere del 100% dell'importo dell'intero progetto per i soggetti richiedenti che abbiano ricevuto un contributo pari almeno al 50% del valore del progetto stesso. Coloro che abbiano ricevuto un contributo inferiore al 50% del valore del progetto dovranno presentare giustificativi di spesa per un valore pari, almeno, al doppio dell'importo erogato. In caso di progetto pluriennale la predetta relazione e la relativa documentazione probatoria dovranno essere fornite periodicamente e comunque con cadenza annuale.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà escludere dall'obbligo di fornire la relazione e la documentazione di cui al comma 1 gli interventi che non siano pluriennali, purché abbiano un valore non superiore a Euro 10.000.
- 3) Per tutti i progetti finanziati, il soggetto beneficiario potrà evidenziare il contributo fornito dalla Fondazione in presentazioni, discorsi, scritti, pubblicazioni anche con utilizzo di logo ed acronimo della Fondazione medesima. Nel caso di intervento di tipo edificatorio civile, artistico, tecnico o architettonico, potrà essere posta in evidenza una targa riportante "acronimo, logo della Fondazione e anno dell'evento". Il Responsabile della Segreteria od un suo delegato, ha la responsabilità di controllare ed archiviare successivamente tutta la documentazione raccolta.

Articolo 11

BILANCI E PUBBLICITÀ

- 1) Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata una relazione sulla gestione e sulle attività svolte con particolare riferimento alle finalità perseguite, alle modalità operative, ai risultati ottenuti dalla Fondazione, ai progetti promossi e/o finanziati.
- 2) In conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione, il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della stessa.